

# *Autorità per la vigilanza*

*sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*

**Parere n. 116**

**del 17.04.2008**

**PREC79/08/L**

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Impresa Veri Vincenzo – Realizzazione del nuovo acquedotto potabile a servizio dell'Agglomerato industriale di Oristano- S.A. Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione dell'Oristanese.

## **Il Consiglio**

*Considerato in fatto*

In data 14 gennaio 2008 è pervenuta l'istanza di parere, indicata in oggetto, con la quale l'impresa Veri Vincenzo contesta l'esclusione dalla gara, nella seduta del 12.12.2007, per aver presentato la ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'Autorità ai sensi dell'art. 1 comma 65 e 66 della L. 266/2005 in modo difforme da quanto previsto dalla normativa vigente.

L'istante rappresenta di aver effettuato il contributo nella misura richiesta, che dalla ricevuta allegata agli atti di gara risultano tutti gli estremi del versamento e che lo stesso è valido a tutti gli effetti.

In sede di istruttoria procedimentale, la Stazione Appaltante ha rappresentato che la documentazione presentata dall'impresa Veri Vincenzo si evince che il versamento del contributo all'Autorità è stato effettuato con una modalità di pagamento difforme rispetto a quello esplicitamente previsto e che da tale documento non si evincono gli elementi essenziali, quali il timbro postale e il numero identificativo dell'operazione. Tale tesi è avvalorata anche dalla nota prot. BBP/O/N/MM/08/2 del 05/02/2008 delle Poste Italiane che ha precisato che il documento presentato è una disposizione di pagamento e non una ricevuta di pagamento.

*Ritenuto in diritto*

Il bando di gara prevedeva, a pena di esclusione, ex art. 1 comma 65 e 66 della L. 266/2005, l'obbligo per i concorrenti di allegare a corredo dell' "*Offerta Economica*" la ricevuta di avvenuto pagamento per l'importo di €80,00 quale contributo a favore dell'Autorità di vigilanza.

Tale versamento deve effettuarsi esclusivamente o "*on line*" collegandosi al portale web "*Sistema di riscossione*", ovvero tramite versamento sul conto corrente, così come previsto dalla deliberazione del 10/01/2007 della stessa Autorità, vigente alla data della pubblicazione del bando di gara.

Il documento che l'impresa istante ha presentato in sede di gara, è una disposizione di pagamento impartita a Poste Italiane e non la ricevuta di avvenuto versamento a favore dell'Autorità di vigilanza, così come rappresentato nella nota prot. BBP/O/N/MM/08/2 del 05/02/2008 delle Poste Italiane (agli atti).

Infatti, costituisce ricevuta di avvenuto pagamento esclusivamente il bollettino pagato con impresso il bollo dell'ufficio postale virtuale e la lettera di conferma del pagamento del bollettino stesso.

Tuttavia, ai fini dell'esclusione, la Stazione appaltante era tenuta al controllo, anche tramite l'accesso al SIMOG, dell'avvenuto pagamento, in quanto dalla citata nota delle Poste Italiane non è possibile evincere se il pagamento sia stato effettuato o meno.

Nel caso in esame, pertanto, la S.A. avrebbe dovuto procedere a chiedere chiarimenti in tal senso e consentire l'integrazione documentale.

In base a quanto sopra considerato

### **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che nel caso in cui dalla documentazione prodotta a conferma del versamento del contributo all'Autorità, emergano dubbi sull'effettivo avvenuto pagamento, la S.A., ai fini dell'esclusione dell'impresa, è tenuta ad effettuare idonee verifiche ed a chiedere integrazione documentale.

I Consiglieri Relatori

Il Presidente

Alessandro Botto

Luigi Giampaolino

Giuseppe Brienza

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 21.04.2008